



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttore responsabile Sandro Cerato

Edizione di mercoledì 4 Ottobre 2023

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Regime pex applicabile anche dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia

di Domenico Santoro, Gianluca Cristofori

CASI OPERATIVI

Aliquota ridotta per l'acquisto di beni per impianti di produzione di energia elettrica

di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Note di credito anche oltre l'anno in caso di accordi transattivi

di Fabio Landuzzi

IVA

La rilevanza fiscale degli Incoterms – seconda parte

di Roberto Curcu

CRISI D'IMPRESA

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel CCII

di Luigi Ferrajoli

LA LENTE SULLA RIFORMA

L'intervento della riforma sul conferimento di partecipazioni

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Regime pex applicabile anche dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia

di Domenico Santoro, Gianluca Cristofori

Circolari e Riviste

**LA RIVISTA DELLE
OPERAZIONI STRAORDINARIE**

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta.
Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora



Con il presente breve contributo si ripercorrono le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21261/2023, in merito alla potenziale lesione dei principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, previsti dagli articoli 49 e 63, Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Tfue), derivante dalla disparità di trattamento sussistente tra soggetti residenti e non residenti, purché dotati di stabile organizzazione in Italia, ai quali è consentito invocare l'applicazione del regime della c.d. participation exemption, disciplinato nell'articolo 87, Tuir (nel prosieguo, anche più semplicemente "pex"), per il concorso alla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie, e soggetti non residenti, tuttavia privi di stabile organizzazione in Italia, ai quali, invece, al ricorrere delle medesime condizioni e dei medesimi presupposti, non sarebbe consentita l'applicazione di detto regime.

Premessa

La controversia da cui trae origine la pronuncia giurisprudenziale in commento afferisce l'impugnazione, da parte di una società non residente (con sede in Francia), del silenzio rifiuto formatosi a fronte dell'istanza di rimborso della maggiore Ires versata per il periodo d'imposta 2013, per effetto della mancata applicazione del regime pex alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione detenuta in una società di capitali con sede in Italia.

L'istanza di rimborso, nel caso di specie, era stata presentata sul presupposto che la disciplina italiana che regola l'imposizione – in capo a soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia – delle plusvalenze derivanti dall'alienazione di partecipazioni societarie risulti lesiva dei principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, previsti dagli articoli 49 e 63, Tfue.

A parere del contribuente, la lesione di tali principi deriva dall'evidente disparità di

trattamento sussistente tra:

1. i soggetti residenti e i soggetti non residenti, dotati di stabile organizzazione in Italia, da un lato, per i quali, al ricorrere dei requisiti prescritti dall'articolo 87, Tuir, la plusvalenza realizzata è esente nella misura del 95% del relativo ammontare. Detto in altri termini, nel periodo d'imposta oggetto della controversia, per tali soggetti il gravame impositivo si era attestato nella misura dell'1,375% dell'ammontare della plusvalenza realizzata (ovvero il 27,5% del 5%);
2. i soggetti non residenti, tuttavia privi di stabile organizzazione in Italia, dall'altro lato, per i quali, invece, al ricorrere delle medesime condizioni e dei medesimi presupposti, il regime impositivo è regolato dal combinato disposto degli articoli 152, comma 2 e 68, comma 3, Tuir, nella formulazione vigente *ratione temporis*, a norma dei quali:
 - in mancanza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i proventi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni relative alle singole categorie reddituali nelle quali rientrano (c.d. trattamento "*isolato*");
 - detti componenti positivi sono, quindi, da determinare secondo le disposizioni che regolano il regime dei c.d. "*redditi diversi*", cosicché la plusvalenza risultava al tempo esente nella misura del 50,28% del relativo ammontare.

Detto in altri termini, nel periodo d'imposta oggetto della controversia, per tali soggetti il gravame impositivo si attestava nella misura del 13,673% dell'ammontare della plusvalenza realizzata (ovvero il 27,5% del 49,72%).

A parere del contribuente, tale disparità di trattamento, lesiva dei principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, è analoga alla fattispecie già esaminata dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-540/07 del 19 novembre 2009, in relazione al regime impositivo dei dividendi pagati a società non residenti in Italia. Si ricorda, infatti, che, con la sentenza causa C-540/07, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto incompatibile con i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali la discriminazione allora sussistente tra:

1. i soggetti residenti in Italia, da un lato, per i quali i dividendi distribuiti da società di capitali con sede in Italia concorrevano alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 5% del relativo ammontare, cosicché il gravame impositivo si attestava nella misura dell'1,375% del relativo ammontare (ovvero il 27,5% del 5%);
2. i soggetti residenti nell'Unione Europea o nello Spazio economico europeo, dall'altro lato, per i quali i dividendi distribuiti da società di capitali con sede in Italia scontavano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 27% del relativo ammontare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, D.P.R. 600/1973, nella formulazione vigente *ratione temporis*.

Si ricorda, inoltre, che tale riscontrata discriminazione tra soggetti, lesiva dei principi di libertà

di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, aveva reso necessario l'intervento del Legislatore, il quale ha quindi introdotto il comma 3-ter all'articolo 27, D.P.R. 600/1973, prevedendo l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota ridotta dell'1,375% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo See, così da "...livellare il carico impositivo gravante sui dividendi corrisposti a soggetti residenti nella UE e nel SEE a quello gravante sui dividendi corrisposti a soggetti residenti".

Il confronto tra i regimi interni applicabili alla fattispecie

Com'è noto, per le società residenti in Italia, tra le disposizioni volte a regolamentare la determinazione della base imponibile rilevante ai fini dell'Ires, l'articolo 87, Tuir disciplina il regime della c.d. *participation exemption*, applicabile alle plusvalenze realizzate da tali soggetti su azioni o quote di partecipazione detenute in società ed enti "trasparenti", di cui all'articolo 5, Tuir, e in società di cui all'articolo 73, Tuir, le quali non concorrono alla formazione del reddito – in quanto esenti – nella misura del 95% del relativo ammontare, a condizione che siano rispettati congiuntamente 4 requisiti, ovverosia, in estrema sintesi e in prima approssimazione:

- a) l'ininterrotto possesso della partecipazione ceduta dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- b) la classificazione della partecipazione ceduta nella categoria delle "immobilizzazioni finanziarie" nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c) la residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato;
- d) l'esercizio di un'impresa commerciale, da parte della società partecipata, la cui effettività è da verificare dal punto di vista sostanziale e non meramente formale.

Limitatamente a tali componenti di reddito, le società residenti in Italia scontavano un gravame impositivo dell'1,375% del relativo ammontare, ovverosia l'ammontare che risulta applicando l'aliquota Ires al tempo vigente (27,5%) alla quota imponibile di detta plusvalenza (5%).

Tale regime, al ricorrere dei succitati requisiti concorrenti, trova applicazione anche in caso di realizzo di plusvalenze su azioni o quote di partecipazioni in società ed enti "trasparenti", di cui all'articolo 5, Tuir, e nelle società di cui all'articolo 73, Tuir, da parte di società non residenti, purché aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stante l'espresso richiamo contenuto nel comma 1 dell'articolo 152, Tuir *pro tempore* in vigore.

Per le società non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, l'articolo

152, comma 2, Tuir *pro tempore* in vigore stabilisce, invece, salvo specifiche eccezioni, che il reddito complessivo è rappresentato dalla sommatoria dei redditi prodotti in Italia, i quali concorrono alla formazione del reddito in ragione delle disposizioni contenute nel Titolo I, Tuir, ovverosia facendo ricorso alle medesime categorie reddituali e regole applicative previste per la determinazione del reddito imponibile ai fini dell'Irpef. Trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, quanto previsto dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68, comma 3, Tuir *pro tempore* in vigore, a norma dei quali le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura pari al 49,72% del relativo ammontare.

Sul punto, merita osservare che, nella maggior parte dei casi, in concreto, la questione non si pone affatto, considerato che l'esercizio della potestà impositiva dell'Italia è precluso dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili ai casi di interesse, laddove queste siano conformi all'articolo 13, §5, modello di Convenzione Ocse, il quale prevede la tassazione esclusiva della plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione sociale nello Stato di residenza del soggetto alienante. La questione, invece, residua nei casi in cui non è applicabile una Convenzione contro le doppie imposizioni, oppure nei casi in cui la Convenzione contro le doppie imposizioni consente la tassazione concorrente dello Stato della fonte, come accade, per esempio, nei casi trattati dalle Convenzioni stipulate dall'Italia con Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, Francia e Israele.

Con riguardo al caso oggetto della pronuncia giurisprudenziale in commento (Francia), occorre osservare che:

- ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), Tuir, si considerano prodotti nel territorio dello Stato “*...i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute...*”;
- ai sensi dell'articolo 13, §4, Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Francia, “*Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'alienante è residente*”; tuttavia, il Protocollo aggiunto alla Convenzione, al § 8, lettera b), prevede che, “*Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di quote diverse da quelle considerate alla lettera a) e facenti parte di una partecipazione importante nel capitale di una società residente di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, secondo le disposizioni della sua legislazione interna. Si considera che esista una partecipazione importante se il cedente, da solo o con persone associate o collegate, dispone direttamente o indirettamente di azioni o di quote che danno complessivamente diritto ad almeno il 25% degli utili della società*”.

Le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione

Da quanto si apprende dalla lettura della succitata sentenza, con l'unico motivo di ricorso – poi respinto dalla Suprema Corte – l'Agenzia delle entrate aveva eccepito la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 63 e 65, Tfu, nonché degli articoli 13, §4, e 24, Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Francia, oltre che del §8 lettera b), Protocollo aggiunto alla predetta Convenzione.

A parere dell'Agenzia delle entrate, infatti, i principi statuiti dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-540/07 del 19 novembre 2009, in merito al regime fiscale dei dividendi, non sarebbero estendibili al regime fiscale delle plusvalenze, tenuto conto che l'obiettivo del regime dei dividendi è quello di evitare il rischio di doppia imposizione economica, rischio che riguarda sia i soci residenti, sia quelli non residenti di società italiane, mentre l'obiettivo del regime pex previsto dall'articolo 87, Tuir non sarebbe esclusivamente quello di eliminare la doppia imposizione economica.

Argomenta sul punto, l'Agenzia delle entrate, rilevando che l'articolo 65, Tfu giustifica la presenza di disposizioni tributarie che operano una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di relativa residenza (§ 1) e che le disposizioni in tema di libertà di circolazione dei capitali non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con i trattati (§ 2), purché le misure e le procedure non costituiscano un “...mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata dal libero movimento dei capitali” (§ 3), escludendosi – in sintesi – una situazione di discriminazione ove il diverso trattamento sia accordato a situazioni non omologhe avendo riguardo all'obiettivo della norma controversa.

A parere dell'Agenzia delle entrate, inoltre, l'articolo 24, Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Francia prevede, per il caso di specie, uno specifico meccanismo per eliminare la doppia imposizione, mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, scomputabile dall'imposta pagata in Francia sul medesimo reddito, pari all'ammontare dell'imposta pagata in Italia, fermo restando che detto credito non può eccedere l'ammontare dell'imposta assolta nell'altro Stato (ovverosia la Francia). Ne consegue che, in ragione del predetto credito d'imposta, un pregiudizio si sarebbe potuto verificare soltanto nel caso in cui la società avesse dimostrato di non aver potuto recuperare la maggiore imposizione scontata in Italia.

In relazione a tali aspetti, la Corte di Cassazione ha dapprima precisato che “...la ratio della disciplina che prevede l'esclusione da imposizione dei dividendi e quella della disciplina che prevede l'esenzione delle plusvalenze siano le medesime, e cioè la necessità di evitare una doppia imposizione economica del medesimo flusso reddituale”. È stato, infatti, osservato che “...la riforma fiscale di cui alla legge delega 80/2003 è caratterizzata da un nuovo assetto dei rapporti tra fiscalità delle società e fiscalità dei soci che si basa sul criterio di tassazione del reddito al momento della “produzione” e non all'atto della sua “distribuzione”. Pertanto, la disciplina della cessione delle partecipazioni è stata assimilata a quella dei dividendi societari, anche se a

differenza dei primi, per i quali il beneficio è generalizzato, per le plusvalenze il beneficio (riconoscimento della pex nella misura del 95%) vale solo per le imprese “meritevoli”, in presenza delle quattro condizioni di cui all’articolo 87, Tuir Si è sottolineato, quindi, che è stata prevista l’irrilevanza reddituale dei dividendi distribuiti e l’esenzione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle partecipazioni, pur se in presenza di determinati e specifici requisiti. In tal modo sono parzialmente esclusi i dividendi distribuiti ai soci (nella misura del 95 per cento), così come sono considerate esenti le plusvalenze da cessioni di partecipazioni (nella misura del 95%), con indeducibilità delle minusvalenze e dei relativi costi”.

La Suprema Corte ha, quindi, concluso precisando che “...il legislatore italiano ha scelto di esercitare la sua competenza fiscale sulle plusvalenze realizzate da società stabilite in altri Stati membri e prive di stabile organizzazione in Italia ed in questo caso i non residenti privi di stabile organizzazione beneficiari di tali plusvalenze si trovano, di conseguenza, in una situazione analoga a quella dei residenti per quanto riguarda il rischio di doppia imposizione economica. Alla luce di tali considerazioni deve peraltro rilevarsi che l’assenza di una stabile organizzazione in Italia della società non residente (che, ai sensi dell’articolo 152 Tuir, determina il diverso trattamento fiscale delle plusvalenze) non appare un elemento in grado di rilevare ai fini in esame e tale da giustificare il diverso trattamento dei redditi da plusvalenza”.

Mutuando i precedenti giurisprudenziali riferiti al regime fiscale dei dividendi, inoltre, a parere della Corte di Cassazione, “...l’eliminazione della disparità di trattamento tra società percipienti in ambito UE o SEE rispetto alle percipienti italiane si pone su di un piano diverso rispetto a quello della eliminazione della doppia imposizione, tanto che la stipulazione, da parte dello Stato membro, di una convenzione finalizzata ad elidere, o quantomeno limitare, quest’ultimo fenomeno potrebbe lasciare integra la disparità di trattamento, allorquando la società percipiente in altro Stato membro non abbia modo di compensare in tale Stato l’imposta pagata in Italia a mezzo di ritenuta”.

In conclusione, “La stipulazione ed il contenuto di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni non comporta quindi necessariamente la compatibilità del sistema tributario nazionale con i principi espressi dal T.F.U.E. in materia di libera circolazione dei capitali, sicché il conseguente obbligo di verifica in materia (e quello, eventualmente conseguente, di ricorrere all’interpretazione adeguatrice della norma pattizia), gravante sul giudice nazionale, non può essere sostanzialmente vanificato attraverso l’applicazione di una presunzione di conformità del regime convenzionale al trattato, che non ha alcun fondamento, né legale, né logico-giuridico”.

La pronuncia della Suprema Corte – la prima, per quanto ci consta, sulla tema specifico – si pone in linea con alcuni precedenti delle CGT^[15] e si auspica possa contribuire a porre fine al contenzioso pendente sulla materia.

Si segnala che l’articolo è tratto da “[La rivista delle operazioni straordinarie](#)”.

CASI OPERATIVI

Aliquota ridotta per l'acquisto di beni per impianti di produzione di energia elettrica

di Euroconference Centro Studi Tributari



Master Breve **365 giorni di formazione
in abbonamento**

**NUOVA EDIZIONE
2023/2024**

[Scopri le novità della nuova edizione >](#)

Un'impresa italiana distribuisce in Italia del materiale (pannelli fotovoltaici, inverter e batterie) per la costruzione d'impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica. Detto materiale non sembra utilizzabile per altre finalità se non la costruzione degli impianti sopra richiamati.

I clienti sono rappresentati da altre imprese distributrici e da installatori, raramente da privati.

Secondo la Tabella A, Parte III, n. 127-sexies), D.P.R. 633/1972, i "beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies)" sono soggetti all'aliquota del 10%.

Mentre l'agevolazione Iva per gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica è oggettiva (n. 127-quinquies), relativamente ai beni forniti per la costruzione (n. 127-sexies) sembra necessario che gli stessi siano finalizzati alla costruzione, motivo per cui la prassi dell'Agenzia delle entrate non esclude sia necessario richiedere la dichiarazione da parte dell'acquirente per l'Iva agevolata.

Ciò premesso si chiede:

1. se sia possibile applicare l'Iva agevolata ai clienti distributori, in quanto gli stessi non andranno a costruire direttamente l'impianto solare-fotovoltaico;
2. Se sia necessario (o magari opportuno) richiedere la dichiarazione da parte dell'acquirente per l'Iva agevolata e con quale formulazione;
3. Nel caso in cui fosse necessario, se il venditore si debba preoccupare di verificare l'attività del cessionario (codice Ateco in visura) e se possa, in ottica semplificativa, richiedere all'acquirente un'unica dichiarazione valevole per tutte le forniture da effettuare nel corso dell'anno solare.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Note di credito anche oltre l'anno in caso di accordi transattivi

di Fabio Landuzzi

Convegno di aggiornamento

Liquidazione delle società e cessazione dell'attività

Scopri di più

L'AIDC, nella **Norma di comportamento n. 222** dello scorso mese di settembre, affronta un tema molto rilevante e frequente nella pratica professionale, ovvero l'individuazione del **termine temporale** per l'emissione della **nota di credito**, ai sensi dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#), per la **rettifica dell'Iva** esposta nella originaria fattura emessa dal cedente (o dal prestatore). La Massima della Norma di comportamento in rassegna giunge alla conclusione che il **termine annuale**, previsto dall'[articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), per l'emissione della nota di credito, in caso di **sopravvenuto accordo tra le parti**, dovrebbe essere correttamente **circoscritto ai casi in cui** – in assenza di qualsiasi contestazione in merito all'esecuzione del contratto – le **parti decidono** (di comune accordo) di **variarne i termini**. Diversamente, ove intervenga un **accordo transattivo a composizione di una documentata controversia**, anche solo **potenziale**, riguardante il corretto **adempimento delle obbligazioni contrattuali** assunte dal cedente (o dal prestatore), la **rettifica ai fini Iva** dell'operazione potrebbe avvenire **anche oltre il termine annuale**. Tale inquadramento risulta, infatti, coerente e conforme ai **principi di effettività, neutralità e proporzionalità** del tributo.

La questione dibattuta si incentra sul rapporto fra i [commi 2 e 3 dell'articolo 26 D.P.R. 633/1972](#). Da una parte, il **comma 2**, individua, infatti, una **serie di eventi** il cui verificarsi consente la **rettifica in diminuzione** della base imponibile e dell'imposta, da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato l'evento; il **comma 3**, ai sensi del quale il disposto del precedente comma 2 **non può essere applicato decorso un anno** dall'effettuazione dell'operazione, “*qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti (...)*”.

In questa prospettiva, diventa perciò centrale approfondire la **nozione “sopravvenuto accordo fra le parti”**, rispetto al quale manca una precisa definizione legislativa; la Norma di comportamento n. 222 dell'AIDC correttamente risale all'articolo 90, par. 1, Direttiva 2006/112/CE e all'orientamento formatosi al riguardo presso la Corte di Giustizia, andando a sottolineare la **diversa prospettiva** in cui si colloca la lite che deriva da un **inadempimento contrattuale del fornitore**, rispetto alla circostanza della rettifica dell'imposta che origina, invece, dal **mancato pagamento del corrispettivo** da parte del cliente.

Gli **effetti dell'inadempimento del fornitore** (o del prestatore) sono, infatti, molto diversi da quelli dell'inadempimento del cliente. Nel primo caso, ne viene **inciso l'assetto giuridico originario del contratto**, per cui porre un **limite temporale alla rettifica** del tributo appare veramente **spropositato** rispetto alle esigenze di **tutela erariale** ed ai principi fondamentali del tributo stesso. In altri termini, il far rientrare nei limiti del comma 3 **qualsiasi accordo sopravvenuto**, rendendo **irrilevanti le cause** che lo hanno determinato, provoca un'evidente **lesione dei seguenti principi**:

- **di neutralità**, poiché trasla sul fornitore l'onere relativo all'Iva;
- **di effettività**, in quanto rende assai improbo l'esercizio del diritto alla rettifica dell'imponibile o dell'imposta dopo l'effettuazione dell'operazione;
- **di proporzionalità**, in quanto il contrasto alle frodi può essere compiuto con altre azioni efficaci ma non così gravose per il fornitore (o per il prestatore).

Perciò, quando gli **accordi sopravvenuti** hanno la portata di **risolvere una contestazione** relativa all'**esecuzione del contratto**, questi ben potrebbero rientrare nel perimetro di **applicazione del comma 2**, a patto che il fornitore disponga di **documenti idonei a dimostrare l'esistenza della lite**, anche potenziale, definita mediante l'accordo sopravvenuto.

Il **limite annuale** rimarrebbe coerentemente applicabile al caso degli **accordi sopravvenuti** che integrano **una modifica consensuale della volontà delle parti** contraenti.

La Norma di comportamento AIDC n. 222 sottolinea, con la linearità ed esaustività della propria disamina, che:

- **l'applicazione della restrizione temporale di un anno**, prevista dal comma 3, non andrebbe **estesa in modo indistinto** a tutti i sopravvenuti accordi, a prescindere dalla loro natura o tipologia;
- il limite annuale **non dovrebbe riguardare gli accordi sopravvenuti** che definiscono, in via stragiudiziale, una lite già esistente (o potenziale), relativa a una **contestazione sull'esecuzione** del contratto, riguardante il **corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali** assunte dal cedente (o dal prestatore).

IVA

La rilevanza fiscale degli Incoterms – seconda parte

di Roberto Curcu

Master di specializzazione

Laboratorio professionale Iva 2023

Scopri di più



In un [precedente contributo](#), è stato esaminato un particolare aspetto nell'applicazione delle **clausole Incoterms**, per quanto riguarda le importazioni, precisando che, ad esempio, la **clausola DDP** non dovrebbe essere utilizzata nelle transazioni che prevedono il passaggio di una dogana, salvo che il venditore **non sia in grado di adempiere alle formalità doganali** per introdurre la merce nel Paese del cliente (cosa che tipicamente avviene quando il **cliente è un consumatore finale** e si opera, ad esempio, nel commercio online).

La clausola Incoterms determina, quindi, il **soggetto che deve curare adempimenti**, sopportare rischi e costi nel trasferimento della merce e, come è stato accennato nel precedente contributo, va analizzata per verificare che la base imponibile della merce in importazione sia stata calcolata correttamente, in quanto deve includere le **spese di spedizione** che, a seconda della clausola Incoterms, possono essere o meno già incluse nel prezzo della merce.

Volendo essere più precisi, tuttavia, la **base imponibile in importazione include le spese di inoltro della merce fino al primo punto della UE** che è indicato nel documento che accompagna la merce; questa particolarità della disciplina doganale deve essere tenuta in considerazione anche ai fini Iva, posto che le medesime spese di spedizione sono **non imponibili ai fini Iva, solo nel limite in cui hanno concorso a formare la base imponibile della merce in importazione**. Un esempio aiuta meglio a comprendere la cosa.

Se una impresa di Milano compra merce **FOB** Baltimora da un venditore di Denver, significa che il venditore si occupa di portare la merce fino a bordo la nave ormeggiata a Baltimora, dopo di che i **costi sono a carico dell'acquirente italiano**, il quale dovrà incaricare lui un trasportatore per portare la merce fino a Milano. Il trasportatore, quindi, emetterà fattura per il trasporto da Baltimora a Milano e tale trasporto sarà **non imponibile**, ai sensi dell'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#), solo nel limite in cui il corrispettivo dello stesso ha concorso a **formare la base imponibile in dogana**. Si supponga, ora, che solo la parte di trasporto Baltimora-Genova sia entrata nella base imponibile della merce in importazione, in quanto il documento che accompagnava la merce prevedeva la città ligure come primo punto europeo di consegna. In questo caso, il corrispettivo relativo alla tratta Genova-Milano deve **essere assoggettato ad Iva**. L'impresa di Milano, qualora si sia rivolta ad un trasportatore nazionale, dovrà **verificare la**

correttezza della fattura emessa in parte non imponibile ([articolo 9, D.P.R. 633/1972](#)) ed in parte con Iva, ma se avesse dato incarico a trasportatore estero, dovrebbe **effettuare il reverse charge** (integrando la fattura del fornitore comunitario o emettendo autofattura per il trasportatore extracomunitario), utilizzando l'[articolo 9, D.P.R. 633/1972](#), solo nel limite dell'importo già confluito nella base imponibile in importazione.

Le clausole Incoterms servono anche per capire **chi deve curare le pratiche di esportazione dal Paese da cui parte la merce**. Sul punto, troppe imprese utilizzano anche nelle esportazioni la clausola EXW (Ex Works), traducibile con il nostro “franco fabbrica”, cioè quella situazione nella quale **il venditore non cura nessun adempimento**, se non quello di mettere a disposizione la merce presso i propri locali. Lo stesso Incoterms precisa che la clausola EXW viene utilizzata “generalmente” quando la merce **già si trova nella giurisdizione del venditore** o nella stessa unione doganale.

Questo perché, con tale clausola, *la partecipazione del venditore nello sdoganamento all'esportazione è limitata a fornire assistenza nell'ottenimento di documenti e informazioni di cui il compratore abbia eventualmente bisogno per l'esportazione della merce. Nel caso in cui il compratore intenda esportare la merce e ritenga difficile ottenere lo sdoganamento all'esportazione, è consigliabile che scelga la regola FCA, in base alla quale l'obbligo e le spese relative allo sdoganamento all'esportazione spettano al venditore.*

In particolare, per dimostrare **l'uscita della merce dalla UE**, ai fini della non imponibilità Iva, l'esportatore deve conservare una **copia del documento doganale** (il quale riporta un numero di MRN) e scaricare dal sito dell'Agenzia delle dogane il “**visto uscire**”. Ora, se la dichiarazione doganale viene curata dal cessionario non residente, magari in uno Stato diverso dall'Italia, **per il cedente potrebbe essere molto complicato ottenere copia di tale documento doganale**, con il relativo codice MRN, **senza la collaborazione del cliente**. In questo senso, per le esportazioni si suggerisce di utilizzare la **clausola FCA** (o “franco corriere”) che:

- viene utilizzata, in genere, quando il venditore porta la merce presso i locali del corriere incaricato dal compratore;
- “**richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all'esportazione**”.

In sostanza, il venditore deve redigere la **bolletta doganale di esportazione** e consegnarla al corriere insieme alla merce, in modo che tale vettore, quando giungerà alla dogana di uscita, faccia appurare tale documento doganale. In questo senso, il venditore – che è già in possesso di copia del documento doganale di esportazione con relativo MRN – dovrà solo **scaricare il visto uscire** dal sito dell'Agenzia delle dogane.

Una ultima annotazione: **la clausola FCA prevede che sia necessario definire il luogo di consegna, che potrebbe anche essere presso i locali del venditore**. In sostanza, con la clausola FCA è possibile che il vettore incaricato dal compratore ritiri la merce presso i locali del venditore (esattamente come nella clausola EXW), solo che a differenza di quest'ultima, il venditore provvede a curare la pratica di esportazione, **riducendo quindi i rischi di non**

ottenere le prove di esportazione, ai fini della non imponibilità Iva.

CRISI D'IMPRESA

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel CCII

di Luigi Ferrajoli

OneDay Master

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili “adeguati” come previsti dal Codice della crisi

Scopri di più

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, disciplina agli [articoli 57 e ss.](#) gli **accordi di ristrutturazione dei debiti** che, nell'attuale scenario normativo, rappresentano un **efficace strumento per l'impresa** avente un'esposizione debitoria nei confronti di un **limitato numero di creditori**.

Nello specifico, gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere:

- **ordinari**, di cui all'[articolo 57 CCII](#), se prevedono il raggiungimento di accordi con creditori rappresentanti almeno il **60% dei crediti**;
- **agevolati**, di cui all'[articolo 60 CCII](#), nel caso in cui la predetta percentuale si riduca **al 30%** e non vengano contestualmente richieste misure protettive, con la previsione dell'integrale pagamento immediato dei creditori estranei agli accordi;
- **ad efficacia estesa**, di cui all'[articolo 61 CCII](#), qualora i creditori vengano raggruppati in categorie omogenee (fornitori, banche, enti, ecc..) e sia prevista la **possibilità che gli effetti degli accordi si estendano anche ai creditori non aderenti** appartenenti alla medesima categoria individuata, tenuto conto dell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici. All'interno di ogni categoria, gli accordi sono raggiunti con creditori rappresentanti **almeno il 75% dei crediti**, con l'obbligo per il restante **25% di accettarli**.

Nell'ambito del novellato contesto del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, notevole interesse ha destato **la domanda di omologa** depositata da una nota società calcistica nel dicembre 2022, a cui ha fatto seguito la sentenza del 9.6.2023, con cui il **Tribunale di Reggio Calabria ha convalidato il piano di ristrutturazione** della squadra di calcio.

Più nel dettaglio, il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria ha omologato, nell'ambito degli **accordi di ristrutturazione dei debiti**, di cui agli [articoli 57 e ss. CCII](#) e degli accordi su **crediti fiscali e contributivi**, di cui all'[articolo 63 CCII](#):

1. il pagamento dei creditori aderenti con **acollo del debito da parte di terzo soggetto in qualità di assuntore**;

2. la **transazione dei crediti tributari e contributivi**, con un riconoscimento pari al **5% del debito**;
3. il **pagamento dei creditori non aderenti** entro 120 giorni dall'omologa;
4. un **piano economico finanziario** volto al riequilibrio patrimoniale e finanziario della società calcistica.

In relazione al nominato piano, le strategie poste in essere dalla società per garantire la continuità si basavano sulla **riduzione dei costi del personale dipendente**, sull'**incremento dei ricavi** da sponsorizzazione e da vendita tagliandi, nonché **sul contributo finanziario** che il socio di maggioranza si era impegnato ad erogare in favore della società ricorrente, il tutto con la **previsione di generare un elevato cash flow** entro il primo semestre del 2024.

In tale frangente, il Tribunale ha valutato la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, alla luce della relazione dell'attestatore, ha verificato che **gli enti fiscali e previdenziali, sulla base dell'accordo, avrebbero potuto essere soddisfatti in misura non inferiore** – e, anzi, **certamente superiore** – rispetto all'alternativa liquidatoria. I Giudici calabresi hanno, oltretutto, rilevato che **la maggiore convenienza** sarebbe discesa dal fatto che, in caso di mancata omologazione – secondo l'alternativa della liquidazione – **non vi sarebbero stati gli apporti di finanza esterna del socio che ha procurato rilevanti garanzie a copertura delle obbligazioni dell'accordo**.

A tal proposito, non può sottacersi che **la stessa continuità aziendale è da considerarsi un sicuro elemento di ulteriore di convenienza per l'Erario**, poiché consente la creazione di nuova ricchezza e l'insorgenza di future imposizioni, evitando il sostentimento di oneri sociali che inevitabilmente si genererebbero nel caso della cessazione di un'attività d'impresa. Per tale ragione, **la continuità aziendale è un obiettivo cui ambire**, ogni qualvolta l'impresa si mostri, come accaduto nel caso di specie, capace di tornare a produrre utili in un tempo prospetticamente ristretto.

LA LENTE SULLA RIFORMA

L'intervento della riforma sul conferimento di partecipazioni

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

The screenshot shows a blue-themed slide from a seminar. At the top left, it says 'Seminario di specializzazione'. In the center, the title 'Conferimento di partecipazioni' is displayed in white. At the top right, there is a small button labeled 'Scopri di più'.

Nell'ambito delle modifiche normative che saranno apportate dalla Riforma Tributaria (L.111/2023), assumono un ruolo rilevante quelle codificate dall'articolo 6 e, più specificamente, quelle di cui alla lett. f), cioè la **razionalizzazione dei conferimenti di azienda e di partecipazioni societarie**. Per quanto riguarda i conferimenti di azienda si è avuto già modo di approfondire, in un [precedente intervento](#), gli elementi di criticità dell'attuale norma, contenuta all'[articolo 176 Tuir](#), che andrebbero modificati. Di seguito si prosegue con l'analisi, focalizzando l'attenzione sugli **elementi di criticità** (e sui possibili interventi dei decreti delegati) in materia di **conferimento di partecipazioni societarie**, ai sensi dell'[articolo 177 Tuir](#).

1. Le parziali sovrapposizioni con l'[articolo 175 Tuir](#)

L'[articolo 175 Tuir](#) disciplina il conferimento eseguito in regime di impresa di partecipazioni di controllo (o di collegamento), stabilendo che il **valore del conferimento è il maggiore tra:**

- **il valore iscritto nella contabilità del conferente e;**
- **il valore iscritto nella contabilità della conferitaria.**

Siamo, quindi, di fronte ad una **operazione realizzativa** nella quale i valori di realizzo sono blindati, nel senso che dipendono dal quantum inserito nelle scritture contabili delle parti. Una simile impostazione è presente in quello che la Riforma vorrebbe razionalizzare, ovvero il **conferimento di partecipazioni di controllo**, ai sensi dell'[articolo 177 Tuir](#) (e non di collegamento), per il quale il valore di realizzo è dato **dall'aumento di patrimonio netto eseguito dalla società conferitaria**. Vi sono, tuttavia, alcuni elementi di distinzione che sono evidenti, anche ad una lettura frettolosa delle due norme:

- da una parte, si parla di **valore iscritto nelle scritture contabili delle due parti ([articolo 175 Tuir](#))** e dall'altra, di valore di **aumento del patrimonio netto della sola parte conferitaria ([articolo 176 Tuir](#))**;
- da una parte, si configura un'operazione che può riguardare **solo le partecipazioni**

detenute in regime di impresa ([articolo 175 Tuir](#)), dall'altra un'operazione che può avvenire sia nella sfera privata sia in quella di impresa ([articolo 177 Tuir](#)).

Ma vi è un ulteriore aspetto altrettanto delicato: il conferimento di **partecipazioni minusvalenti**. L'Agenzia delle entrate (risposta a interpello n. 38/2012) ha sostenuto che la norma di cui all'**[articolo 177, comma 2, Tuir, non si applichi in presenza di conferimenti di partecipazioni](#)**, nei quali la conferitaria esegua un **aumento di patrimonio netto, inferiore rispetto al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione**: in tal caso, il conferimento è disciplinato dalle ordinarie regole di cui all'articolo 9 Tuir, cioè al **valore normale**. La tesi ha suscitato molte **reazioni negative** da parte dei primi commentatori della dottrina poiché, a questo punto, **non vi sarebbe**, nel caso della partecipazione minusvalente, alcuna distinzione tra il conferimento disciplinato dall'[articolo 175 Tuir](#) e quello disciplinato dall'[articolo 177 Tuir](#). Ciò, però, contrasta palesemente con il dato letterale poiché, mentre nell'[articolo 175 Tuir](#) l'incipit è chiaro, laddove statuisce che “(...) ai fini della determinazione delle plusvalenza, di cui all'[articolo 86 del Tuir](#) (quindi norma inapplicabile ai conferimenti minusvalenti)”, nell'[articolo 177 Tuir](#) tale passaggio normativo è del tutto assente: si parla genericamente di determinazione del reddito, il che comprende anche un eventuale realizzo minusvalente.

Ora, nell'ambito della riforma, il Legislatore è chiamato a **razionalizzare le due norme**. Ebbene, se si vuole mantenerle entrambe, devono essere apprezzate ed applicate le differenze se, invece, si vuole il contrario, tanto vale eliminare l'[articolo 175 Tuir](#) e ricomprenderlo nell'[articolo 177 Tuir](#).

2. La razionalizzazione dell'[articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#)

In tema di razionalizzazione della norma, la Relazione Illustrativa concentra l'attenzione sul comma 2 bis, dell'[articolo 177 Tuir](#), cioè la disposizione che permette di eseguire **conferimenti a realizzo blindato** anche per partecipazioni non di controllo, purché siano almeno qualificate (per le SRL superiori al 20% per diritti di voto e 25 % per partecipazione al capitale). Questa disposizione comporta che il soggetto conferitario (esistente o di nuova costituzione) sia **partecipato solo dal soggetto conferente**, ovvero debba essere una società unipersonale. Ebbene, un aspetto da chiarire attiene all'esistenza o meno di un periodominimo di necessaria unipersonalità della conferitaria, ovvero se sia sufficiente che quest'ultima si presenti come società detenuta da unico socio al momento del conferimento, potendo poi modificare la compagine sociale (diventando società a detenzione plurima) anche, per ipotesi, il giorno successivo. L'attuale norma, dal punto di vista letterale, sembra **avvalorare la seconda tesi**, se così fosse il tema della unipersonalità della conferitaria sarebbe **facilmente eludibile**.

Un secondo elemento da modificare, cui dedica ampio spazio la Relazione Illustrativa, è rappresentato dal **conferimento di partecipazioni in società holding**. In tal caso, affinché si possa applicare il regime di realizzo blindato, è necessario che lo status di partecipazione qualificato sia raggiunto anche tenendo conto delle **sub partecipazioni detenute dalla holding**

conferita. Sicchè sarebbe sufficiente che, anche una sola delle società detenute non raggiungesse la qualificazione di cui all'**articolo 67, lett. c), Tuir**, per negare “la blindatura” del conferimento. Per eseguire tale valutazione è, peraltro, necessario utilizzare **il calcolo del cosiddetto demoltiplicatore**, cioè calcolare la percentuale di partecipazione detenuta considerando tutte le società inserite nella catena partecipativa. In pratica, se è detenuta una **partecipazione nella holding**, ad esempio, del 30% e quest’ultima detiene una partecipazione del 50% in una ulteriore società, la partecipazione in capo al conferente **non arriverebbe alla soglia della qualificazione** (50 % del 30% = 15%).

Per la verità non è del tutto chiaro quale sia il reale intento del legislatore quando afferma che deve essere salvaguardato il **principio del realizzo controllato** nel conferimento di partecipazioni; sembra, però, di intuire che una direttrice della modifica normativa possa riguardare proprio l'eccessiva **penalizzazione che l'utilizzo del demoltiplicatore porta con sé**. In questo senso, una possibile soluzione pragmatica sarebbe quella di indentificare il livello di qualificazione della partecipazione, limitandosi a monitorare la percentuale detenuta nella holding, per poi verificare che, nella catena societaria, tutte le altre partecipazioni siano riferite a società operative, seppur tramite l'intermediazione di **altre società aventi come oggetto la mera detenzione di partecipazioni societarie**.